



COMUNE di POSTA FIBRENO

Provincia di Frosinone

Piazza Cesare Battisti www.comune.postafibreno.fr.it info@comune.postafibreno.fr.it

Tel. 0776/887282 - fax: 0776/887309 P.IVA: 00379590607 - C.F.: 82000610608

Prot. n° 1495 del 19/03/2016

IL SINDACO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.05 del 27/04/2015

A V V I S A

Sono indette per il giorno 17 Aprile 2016 le consultazioni per la elezione del CONSIGLIO DEI GIOVANI del Comune di Posta Fibreno composto da n. 12 consiglieri.

L'unico seggio elettorale ubicato presso il Palazzo Municipale in Piazza Cesare Battisti,4 rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Sono elettori del consiglio dei giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel comune/municipio;
- b) aver compiuto il quindicesimo anno di età;
- c) non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
- d) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso

L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido o da specifica dichiarazione sostitutiva.

Sono eleggibili quali membri del consiglio dei giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) e d) previsti per gli elettori del Consiglio.

1. L'elezione dei membri del consiglio dei giovani avviene sulla base di liste elettorali.

2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 4 e non più di 10 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

3. Le liste devono essere presentate in comune/municipio a pena di inammissibilità entro le ore 12.00 del giorno 08 Aprile 2016.

4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 9 e non superiore a 12 , di cui almeno 1/3 dei candidati che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

5. Le liste devono necessariamente indicare:

- il simbolo e la denominazione della lista;
- cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

6. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale .

7. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della candidatura e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati , pena l'esclusione dalla lista.

La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:

dal Sindaco o suo delegato, che presiede,

dal Segretario Generale o funzionario appositamente delegato,

dal Responsabile dei Servizi Demografici .

La Commissione Elettorale:

decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;

verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;

procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;

risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;

raccoglie i dati provenienti dal seggio;

proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

Il seggio elettorale si compone di un Presidente e due membri.

Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti. Al seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome corrispondente al candidato. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.

La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema proporzionale per voti di lista e calcolando il relativo quoziente elettorale di ciascuna liste presentata.

Al fine di dare applicazione alla riserva di 1/3 di eletti tra coloro che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, vengono dichiarati eletti, in ciascuna delle liste, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, anche se in posizione non utile per la elezione nella rispettiva lista.

POSTA FIBRENO 19 Marzo 2016

IL SINDACO

Dr. Adamo Pantano

